



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Benevento, II Sezione civile
in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED] del R.G.A.C., avente ad oggetto:
opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di finanziamento

TRA

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] come
da procura in atti;

OPPONENTE

E

[REDACTED],
rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] come da procura in
atti;

OPPOSTA

NONCHE'

rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] come da procura in atti

INTERVENTRICE VOLONTARIA ADESIVA

CONCLUSIONI

All'udienza a trattazione scritta telematica del 25/5/2022 le parti costituite
hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle
conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di
quelle avverse.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato [REDACTED] [REDACTED] faceva
opposizione al decreto ingiuntivo n. [REDACTED] per euro 35.331,56 oltre
accessori, notificato il 10.1.2020 dalla cessionaria del credito [REDACTED]
[REDACTED] e per essa, quale mandataria per la gestione del credito, la
procuratrice speciale [REDACTED], in forza di un contratto di
finanziamento nr. [REDACTED] per l'ammontare di € 32.268,00 da estinguersi
mediante corresponsione di nr. 84 ratei mensili di € 556,76 cadauno, a suo
tempo intercorso tra l'opponente e la [REDACTED]. L'opponente
deduceva a motivi: la carenza di legittimazione attiva della creditrice



precedente, non avendo la stessa dato prova dell'avvenuta cessione in suo favore; la mancanza di prova circa l'an ed il quantum debeatur della pretesa creditoria fatta valere in sede monitoria, non avendo la creditrice precedente allegato gli estratti conto analitici completi del rapporto di finanziamento dedotto in giudizio; l'indeterminatezza delle condizioni applicate al contratto; la mancata corrispondenza tra il taeg indicato in contratto e quello effettivo, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo bot; l'usurarietà e non debenza degli interessi ultralegali e di altre clausole inserite in contratto relative al pagamento di interessi moratori, di spese, penali, valute e commissioni non dovute. Per tali motivi l'opponente chiedeva dichiararsi nullo o inesistente il decreto ingiuntivo o comunque di revocarlo; in subordine, chiedeva che, previa acquisizione agli atti di causa, ex art. 210 c.p.c., degli estratti analitici completi relativi a tutto lo svolgimento del rapporto bancario dedotto in giudizio dall'opposta ed espletamento di c.t.u. contabile volta ad operare un'esatta ricostruzione del saldo finale dello stesso rapporto, fosse accertata la reale somma dovuta.

Costituitasi in giudizio, l'opposta società contestava gli assunti delle opposenti e concludeva per la conferma dell'opposto provvedimento monitorio. In particolare, riguardo alla legittimazione attiva, rilevava che la UniCredit s.p.a., nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione, aveva trasferito con atto del [REDACTED], come da avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, un portafoglio di crediti pecuniari classificati a "sofferenza" alla [REDACTED], la quale ne era divenuta titolare a tutti gli effetti. Allegava che di detta cessione del credito, anche ai fini del disposto di cui all'art. 4, co.2, L. 130/99 e 1264 c.c. era stato dato avviso nel Foglio delle Inserzioni n. [REDACTED] della Gazzetta Ufficiale del [REDACTED], prodotto già in sede monitoria. Aggiungeva che tutta la documentazione comprovante la cessione era stata depositata nella procedura monitoria quale prova della titolarità del credito da parte della [REDACTED] quale mandataria per la gestione del credito e per mera completezza difensiva rilevava che in materia di cessione del credito, a cui è seguita anche la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il contratto relativo alla cessione del credito non necessita di una forma specifica e si perfeziona con il semplice consenso prestato dal cedente e dal cessionario. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione.

Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, esperita la mediazione, nel corso del giudizio, dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., interveniva volontariamente nel giudizio la [REDACTED] e per essa



_____, quale cessionaria del credito giusta atto di cessione dell'1/11/2021 intercorso con la _____ cessione "in blocco" ai sensi dell'art. 58 TUB, di cui veniva dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. _____ del _____. Produceva in atti sia il contratto di cessione dei crediti, sia l'estratto della Gazzetta Ufficiale. Espletata c.t.u. contabile con il dott. comm. _____, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.

L'opposizione è fondata e va pertanto accolta, tra gli altri motivi, sotto il profilo assorbente della carenza di prova della legittimazione attiva dell'opposta quale cessionaria del credito.

L'opponente, tra gli altri motivi, ha innanzi tutto specificamente contestato la legittimazione attiva dell'opposta e, in particolare la mancanza di prova della titolarità del credito in capo alla _____, evidenziando l'insufficienza della documentazione prodotta dall'opposta e segnatamente la mancata produzione del contratto di cessione dei crediti intercorso tra la banca cedente e la predetta cessionaria.

Orbene, il credito azionato in sede monitoria dall'opposta società rientra – come dalla stessa dedotto – nei contratti di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti della legge 30 aprile 1999 n. 130 "Legge sulla cartolarizzazione" e dell'art. 58 del T.U.B., stipulati tra _____ e la _____). Con atto di cessione in data _____. Orbene, com'è noto, per le operazioni di cessione di crediti in blocco, così come disciplinate dalla sopra cit. l. n. 130/1999 e dall'art. 58 del T.U.B., è previsto che, in luogo della notifica della cessione ai singoli debitori ceduti, il cessionario possa provvedere alla pubblicazione di un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale ed alla iscrizione della stessa cessione nel Registro delle imprese territorialmente competente. Come concordemente ritenuto dalla giurisprudenza, la pubblicazione di tale avviso nella Gazzetta Ufficiale, quale essenziale adempimento del soggetto cessionario, esonera tuttavia quest'ultimo unicamente dalla notificazione della cessione ai debitori ceduti, ma non – nel caso in cui esso proceda ad azionare giudizialmente il credito e venga dalla controparte contestata la sua legittimazione attiva – dall'onere di provare l'esistenza della cessione stessa attraverso idonea documentazione, da cui poter ricavare, inequivocabilmente, che lo specifico credito per cui agisce sia stato effettivamente oggetto di cartolarizzazione, giacché una cosa è l'avviso della cessione, altra cosa la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. III, 13.09.2018, n 22268;



Cass. civ., sez. III, 31/01/2019, n. 2780; Trib. Padova, 03.06.2016; Trib. Napoli, 24.05.2019, n. 5337).

Ciò premesso, nel caso in esame, l'opposta società si è limitata ad allegare copia della Gazzetta Ufficiale nella quale risulta pubblicato l'avviso della cessione, in suo favore, del blocco dei crediti di [redacted] ad essa ceduti; ma non ha dato prova dell'avvenuta cessione in suo favore di detto ultimo specifico credito, a tanto non essendo sufficiente l'elencazione delle tipologie di crediti oggetto di cessione. Nonostante la contestazione, specifica e ripetuta, l'opposta non ha prodotto il contratto di cessione del credito (non lo ha fatto nemmeno l'interveniente volontaria all'esito della nuova cessione del credito, che si è limitata a produrre solo il secondo atto di cessione del credito, senza colmare la lacuna della prova della precedente cessione). Invero, l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 t.u.b., non appare, idoneo a documentare l'effettiva titolarità del diritto di credito. Al fine di provare l'effettiva titolarità del diritto di credito, non è sufficiente indicare l'atto mediante il quale è stata trasferita la titolarità del credito (e per il quale, come per tutti i contratti bancari, il Tub richiede la forma scritta ad substantiam), ma occorre che l'atto di cessione del credito sia prodotto in giudizio.

La difesa dell'opposta, verosimilmente per non avere a disposizione il contratto di cessione dei crediti, ha, sin dalla comparsa di costituzione, dedotto nel senso della non necessità della produzione del documento contrattuale, in considerazione del contenuto della pubblicità notizia fattane sulla Gazzetta Ufficiale. Orbene, questo giudicante, rileva:

1) a fronte della contestazione specifica di titolarità sostanziale del credito, l'onere della prova incombente sull'opposta (attrice in senso sostanziale) impone a questa di provare i fatti posti a fondamento dell'acquisto del diritto fatto valere in giudizio, vale a dire di produrre il contratto di cessione di crediti "in blocco", stipulato in data [redacted] ai sensi e per l'effetto della legge n.130 del 30.04.1999, citato in Gazzetta Ufficiale;

2) il contenuto della pubblicità notizia della Gazzetta Ufficiale non rende individuabile il credito oggetto di decreto ingiuntivo, atteso che fa riferimento alla cessione dei crediti passati a sofferenza in un certo periodo, indicando la sola tipologia degli stessi, ma non individuandoli specificamente;

3) se pure il contenuto della Gazzetta Ufficiale fosse tale da individuare il credito ceduto, trattasi pur sempre di una forma di pubblicità notizia, che si limita a rendere opponibile la cessione, in quanto per legge tale adempimento produce solo gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti; ma non costituisce la fonte della titolarità del credito, che rimane l'atto



di cessione, che, in caso di contestazione specifica, deve essere prodotto in giudizio a prova della effettiva titolarità del credito;

4) peraltro la pubblicità notizia sulla Gazzetta Ufficiale non è soggetta ad un controllo di contenuto, il quale viene predisposto, come nel caso in esame, dalla società cessionaria.

Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra l'opponente e l'opposta e vanno liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 tariffe medie. Sussistono giusti motivi per compensarli tra l'opponente e l'intervenitrice volontaria adesiva, in considerazione della tardività e inutilità dell'intervento.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:

- 1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto
- 2) Condanna l'opposta al pagamento all'opponente delle spese di giudizio, che liquida in euro _____ per contributo unificato ed euro _____ per compensi di difesa, oltre rimborso spese di ctu, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario
- 3) Spese compensate tra opponente e intervenitrice

Così deciso in data 28/9/2022 Il Giudice - dr. Flavio Cusani

